

N. 3119/21 R.G.N.R.
N. 53094/23 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 6[^]

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 e 410 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Simona Calegari,
letti gli atti del procedimento penale N.R.G. 53094/23 G.I.P. a carico di **IGNOTI**, con iscrizione del reato di cui all'art. 452 c.p.,
letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 31.10.2022;
esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla parte offesa **BONANNI Fabrizio**, in proprio e in quanto legale rappresentante del **COMITATO DEI PENDOLARI DELLA FERROVIA ROMA NORD** in data 14.03.2023;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale dell'09.05.2024 fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p. e udite le conclusioni delle parti;

osserva

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata dal Sig. BONANNI in data 28.10.2020 nei confronti di IGNOTI per il reato di cui all'art. 452 c.p., in combinato disposto con l'art. 438 c.p.

Il denunciante lamentava che gli utenti della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo (Ferrovia Roma Nord), erano stati costretti a viaggiare in condizioni a suo parere non conformi alle disposizioni prescritte in materia di misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il BONANNI denunciava la continua formazione di assembramenti nelle stazioni e all'interno dei treni, dovuti anche alla soppressione di diverse corse (che diligentemente vengono elencate nella denuncia-querela).

Il querelante sostiene altresì che non fosse presente, nelle stazioni e nei treni, personale atto a sorvegliare il rispetto degli obblighi di distanziamento vigenti all'epoca dei fatti.

Venivano, a tal proposito, allegati alla denuncia diversi strumenti normativi contenenti le misure da adottare al fine di prevenire il dilagamento dei contagi all'interno dei mezzi di trasporto: *Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del*

L

covid-19 in materia di trasporto pubblico (G.U. Serie Generale n. 222 del 07.09.2020, in allegato al D.P.C.M. 13.10.2020); D.P.C.M. del 18.10.2020 e D.P.C.M. del 24.10.2020.

Il P.M. Nespola, in data 31.10.2022, presentava richiesta di archiviazione.

Il Pubblico Ministero precisava che le indagini in materia delegate all'Ispettorato del Lavoro avevano permesso di individuare numerose violazioni delle misure prescritte, dando così adito ad un altro procedimento.

Inoltre, la Procura delineava i contorni della fattispecie di cui art. 452 c.p., la quale si riferisce alle condotte degli artt. 438 e 439 c.p.

L'art. 438 c.p., rilevante per il caso di specie, sanziona "*chiunque [cagioni] un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni [...]*"; la Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., con sentenza n. 9133/2017 offre un'interpretazione restrittiva della disposizione, in ragione anche della gravità della risposta penale prevista dall'ordinamento: per i giudici di legittimità, la "*diffusione di germi patogeni*" richiede una **condotta commissiva a forma vincolata**, che deve seguire un preciso percorso causale, ossia la **diffusione volontaria o colpevole di germi patogeni**.

La ricostruzione della Corte di Cassazione è dunque incompatibile con l'ipotesi prevista dall'art. 40 comma 2 c.p., ossia la responsabilità omissiva, richiedendo appunto una condotta positiva, attiva.

La suddetta impostazione è stata recentemente confermata da Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza n. 20416/2021.

Questo giudice si associa alle considerazioni fatte dal pubblico ministero.

Pertanto, nelle condotte poste in essere dalla Regione Lazio, da ATAC e dal Comune di Roma non è possibile ravvisare una matrice commissiva, essendo individuabili unicamente delle carenze organizzative.

Infatti, gli elementi evidenziati dal denunciante riguardano essenzialmente dei difetti organizzativi, i quali hanno prodotto la cancellazione di numerose corse e conseguenti sovraffollamenti sia nelle banchine che sui treni; diverso è invece affermare che, anche se a titolo di colpa, i soggetti sopraccitati sarebbero stati responsabili di una diffusione attiva dei germi patogeni.


P.Q.M.

visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.,

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Si autorizza, ex art. 116 c.p.p., il rilascio di copia per gli usi consentiti.

Roma, 18.06.2024



Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa Simona Calegari

A handwritten signature in black ink, which appears to be "S. Calegari", written over the typed name of the judge.